

DELIBERAZIONE 22 LUGLIO 2025
336/2025/E/COM

MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 188/2012/E/COM

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella riunione 1349^a del 22 luglio 2025

VISTI:

- l'articolo 97 della Costituzione;
- la Direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla Direttiva 2024/1711/UE e rettificata dal Comunicato 30/06/2025, n. 90536;
- la Direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), istitutiva dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: d.lgs. 387/2003) e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. 93/11) e, in particolare, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: disciplina o Allegato A);
- la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2014, 59/2014/E/com, recante "Modifiche alla disciplina per la trattazione dei reclami, di cui alla deliberazione 188/2012/E/com";
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 605/2014/E/com, recante "Misure per ampliare l'accesso e ottimizzare i flussi del Servizio Conciliazione Clienti Energia e per efficientare i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (di seguito: deliberazione 605/2024/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 338/2017/E/com, recante “Modifiche all’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, in materia di accesso dei prosumer alla procedura di risoluzione delle controversie fra operatori economici” (di seguito: deliberazione 338/2017/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e, in particolare, l’Allegato A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 stabilisce che l’Autorità abbia autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e definisca, in particolare, con proprio regolamento, le norme concernenti l’organizzazione interna ed il suo funzionamento;
- l’articolo 44 del d.lgs. 93/11 prevede che l’Autorità emani, nel rispetto della legislazione vigente in materia, specifiche direttive per la disciplina delle procedure di risoluzione delle controversie insorte contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale;
- con deliberazione 188/2012/E/com, l’Autorità, in attuazione di quanto previsto dal sopra richiamato articolo 44 del d.lgs. 93/11, ha approvato la disciplina, estendendola anche alle controversie di cui al d.lgs. 387/2003;
- con deliberazione 605/2014/A, l’Autorità ha modificato il sopracitato Allegato A, prevedendo anche per i prosumer, ossia i soggetti che sono al contempo produttori e consumatori finali di energia elettrica, la possibilità di attivare la procedura giustiziale in oggetto, differenziando, tuttavia, in termini di modalità di accesso, tra prosumer con impianti di potenza superiore a 0,5 MW e prosumer con impianti di potenza fino a 0,5 MW;
- con deliberazione 338/2017/E/com, l’Autorità ha ulteriormente modificato l’Allegato A, prevedendo la possibilità per i prosumer di adire direttamente l’Autorità in funzione giustiziale, indipendentemente dalla potenza dell’impianto, eliminando così, per tale categoria di utenti della rete, ogni filtro all’accesso alla procedura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dall’entrata in vigore della soprarichiamata disciplina - il 23 maggio 2012 - al 31 dicembre 2024, sono stati presentati, all’Autorità, 1189 reclami;
- per 488 reclami, pari a circa il 41%, si è dovuto procedere all’archiviazione per vizi formali (quali, ad esempio, la mancata formazione del contraddittorio per difetto di notifica al gestore o il mancato rispetto dei termini di presentazione);

- l’Autorità, al fine di rendere maggiormente efficace ed accessibile il rimedio giustiziale in parola, ha promosso diverse iniziative volte a diffondere la sua conoscenza e il suo corretto utilizzo, anche in coerenza con la finalità deflattiva del contenzioso giurisdizionale ad esso sottesa;
- tuttavia, nonostante le iniziative intraprese, il tasso di inammissibilità dei reclami presentati risulta ancora piuttosto elevato;
- potrebbe essere funzionale a ridurre ulteriormente il tasso di archiviazione dei reclami per vizi formali e, conseguentemente, a migliorare l’utilizzo efficiente delle risorse dedicate alle attività amministrative ad essi connesse, apportare mirati interventi manutentivi al vigente testo dell’Allegato A, nel senso di:
 - riformulare alcune disposizioni relative alle modalità di presentazione dei reclami, al fine di rendere più agevole la comprensione delle prescrizioni inerenti alle formalità ed agli adempimenti, per migliorare la fruibilità dello strumento giustiziale;
 - riordinare la numerazione di alcune disposizioni al fine di una migliore sistematizzazione del testo regolamentare;
 - aggiornare il titolo dell’Allegato A per omogeneità di nomenclatura con analoghi atti dell’Autorità.

RITENUTO CHE:

- un’attività di manutenzione sul vigente testo dell’Allegato A, che tenga altresì conto delle più recenti linee applicative e delle più rilevanti posizioni giurisprudenziali formatesi in materia, possa contribuire a rendere maggiormente efficace ed efficiente lo strumento giustiziale, sia nell’interesse dei soggetti che lo utilizzano, sia dell’Autorità;
- sia opportuno, a tal fine, intervenire principalmente sulle modalità procedurali di accesso allo strumento giustiziale ed in particolare sull’articolo 3 dell’Allegato A, rubricato “*Presentazione dei reclami*”, ove convergono le principali criticità e al quale risultano riconducibili le più frequenti casistiche di vizi formali causa di conseguenti archiviazioni dei reclami;
- sia opportuno scorporare dal citato articolo 3 le disposizioni relative alle cause di archiviazione, introducendo uno specifico articolo *3-bis*, rubricato “*Cause di archiviazione*”, anche al fine di rendere gli utenti maggiormente edotti circa le conseguenze dell’inosservanza delle formalità e degli adempimenti previsti dalla disciplina;
- sia opportuno, quindi, riorganizzare i contenuti già presenti nell’articolo 3, al fine di rendere più trasparenti e accessibili le modalità di presentazione dei reclami favorendone la sua correttezza;
- sia opportuno, altresì, effettuare alcune precisazioni e modifiche meramente stilistiche e formali al testo, nonché procedere ad una rinumerazione di alcuni articoli, al fine di favorire una migliore comprensione dello stesso;
- sia opportuno, infine, rinominare, per omogeneità di nomenclatura con analoghi atti dell’Autorità, il titolo dell’Allegato A, da “*Disciplina*” a “*Regolamento*”;

- le modifiche all'Allegato A non necessitano, alla luce delle previsioni di cui alla deliberazione 649/2014/A, di una previa consultazione, in quanto non innovative e meramente manutentive di disposizioni previgenti comunque già sottoposte a consultazione

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, nei termini di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento (*Allegato 1*);
2. di prevedere che il testo dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, così come modificato, entri in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento e che si applichi ai reclami presentati successivamente a tale data;
3. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 188/2012/E/com e il relativo Allegato A, come risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini